

Codice DB1410

D.D. 12 novembre 2010, n. 2989

R.D. 523/1904 - Polizia fluviale n. 4837 - Realizzazione opere di difesa spondale in localita' Chiesa Ponte di monte e di valle lungo il Torrente Varaita in comune di Bellino (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Bellino -

In data 04.03.2010 e con successiva integrazione del 11.10.2010 il Comune di Bellino con sede in Borgata Pleyne, Bellino, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti interventi:

❑ Zona ponte di monte.

Decespugliamento;

Realizzazione scogliere in massi di cava non cementati;

Realizzazione difesa spondale in c.a.

❑ Zona ponte di valle.

Decespugliamento e movimentazione di material litoide;

Realizzazione scogliere in massi di cava non cementati.

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del Comune di Bellino delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Luca Paseri, costituiti dalla relazione tecnica descrittiva, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica

La Giunta del Comune di Bellino, con Deliberazione n. 12 del 03.02.2010, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L'altezza complessiva delle scogliere in progetto non superi la quota di piano campagna della sponda opposta
2. Le scogliere in progetto siano addossate alla sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua.
3. La fondazione della scogliera in progetto sia posta ad almeno 1,70 m al di sotto della quota del punto più depresso dell'alveo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.

determina

di autorizzazione, ai soli fini idraulici l'Amministrazione comunale di Bellino, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle condizioni sopra riportate e secondo le seguenti ulteriori prescrizioni :

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
5. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al

fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

12. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);

13. Prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con gli Enti preposti alla tutela della fauna ittica.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Carlo Giraudo